



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento-

1. Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio, viabilità rurale e vicinale.

2. Il Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia, eventualmente contenute in altri regolamenti.

Art. 2 - Espletamento del servizio di Polizia Rurale-

1. Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.

2. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione e della Polizia Venatoria ed ogni altra autorità competente.

3. Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

Art. 3 – Provvedimenti di Polizia Rurale-

1. Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento.

2. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale (in primo luogo del Codice della Strada) e regolamentare vigente, sono adottate dal Responsabile del Settore competente.

3. I provvedimenti di cui ai due precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

4. Le ordinanze, in particolare, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione, così come previsto dalla legge 241/90 e successive modificazioni.

CAPO II

DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 4 - Disciplina dell'esercizio del pascolo-

1. I proprietari e conduttori di greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 5- Pascolo degli animali. Modalità-

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti od intralcio al traffico.

2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

3. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario e/o del conduttore.

4. A meno che il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

5. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorte lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei rii e loro accessori.

6. I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al regolamento recante criteri per la tutela e controllo degli animali d'affezione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993, attuativo della legge regionale n. 34 del 26.07.1993.

Art. 6 - Pascolo in ore notturne-

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06,00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti fissi o mobili (filo elettrificato), idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui.

Art. 7 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori-

1. Chiunque intenda trasferire bestiame (greggi, mandrie ecc.) nei pascoli deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al Comune ove il bestiame si trova, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "*Regolamento di polizia veterinaria*", indicando i pascoli di cui dispone per il periodo di transumanza.

2. Avuta informazione dal Comune di partenza circa la data approssimativa di arrivo degli animali nel territorio comunale, la Polizia Municipale verifica il consenso del proprietario dei terreni agricoli, la disponibilità di pascolo e l'assenza di vincoli di polizia veterinaria.

4. Il Sindaco, per ragioni igienico sanitarie e veterinarie, può ordinare il divieto temporaneo di trasferimento del bestiame al pascolo.

Art. 8 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito-

1. I pastori, i caprai devono, entro due giorni dal loro arrivo, comunicare ai competenti uffici comunali il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento deve essere comunicato entro le 24 ore sempre al predetto Ufficio. Inoltre sono tenuti ad osservare le norme igienico-veterinarie per il benessere degli animali.

2. Il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 9 - Divieto di ingresso nei fondi altrui. Pascolo vagante-

1. Sono vietati l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e anche se non muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvi i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

2. E' assolutamente vietata la disciplina del pascolo vagante. Al bestiame in transito deve essere impedito il pascolo nei luoghi non autorizzati o sui terreni attraversati lungo il percorso.

3. E' vietato l'utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano di ripopolamento e cattura.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al C.C. (art. 843, 2° e 3° comma ed art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 10 - Esercizio di caccia e pesca-

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti specifici.

2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO III STRADE, TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 11 - Pulizia dei terreni agricoli incolti-

1. I proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono avere cura che i terreni incolti mantengano inalterata la capacità di regimazione idraulica e devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo ed in particolare di innesco di incendi.

3. I proprietari o gli aventi diritto, onde evitare la riproduzione incontrollata di animali nocivi ed insetti dannosi all'uomo, dovranno applicare alle culture agrarie tutte le tecniche necessarie ad evitare queste situazioni.

4. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e comma 2 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 12 – Strade vicinali-

1. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del Codice della Strada alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

Art. 13 - Igiene e tutela delle strade-

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà imposto dal Funzionario responsabile con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Art. 14 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole-

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattori e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agricole.

2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agricole o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di cm. 60 dal confine della strada o dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non

siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di cm.60 dal confine stradale.

4.E' vietato ai frontisti delle strade di uso pubblico eseguire le manovre che possono causare danni alle strade con i mezzi agricoli sulle strade medesime.

5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 3 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i rii ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

6. Per lo scavo di fossi lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso considerato.

7. Per lo scavo dei fossi o dei rii lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. La distanza a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è pari a tre metri (3 m.), mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto, tale distanza potrà essere di un metro e mezzo (1,5 m.); per siepi, viti, arbusti e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento di almeno 50 centimetri dal confine.

8. Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad un' altezza che non ecceda la sommità del muro.

9. Ove esisteva un fosso e successive arature o fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore di ripristinare lo status precedente per il rapido deflusso delle acque e quand'anche vi siano invasioni di acqua sulla strada.

10.I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi, altre piante, le colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

11.E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di tenere pulita la strada,il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 15 – Depositi-

1. E' vietato realizzare, senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale, sulle strade comunali opere e depositi, anche temporanei.

Art. 16 - Manutenzione di strade interpoderali-

1.Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 17 - Circolazione dei mezzi sulle strade-

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra od altro materiale in modo da imbrattare od ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata, salvo le sanzioni del codice della strada.

2. E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli od incolti, con mezzi motorizzati eccetto quelli agricoli utilizzati per l'attività dei fondi. Ogni percorso "fuori strada" è perciò precluso al traffico motorizzato fuori dai percorsi autorizzati fatti salvi i proprietari dei fondi.

3. Le strade vicinali, interpoderali e mulattiere, di proprietà o di uso privato, non possono in nessun caso essere chiuse con cancelli, barre o altro in quanto il transito deve essere garantito ai mezzi di soccorso in caso di intervento, fatto salvo per particolari necessità stabilite dal Comune in materia di sicurezza pubblica e/o igiene.

Art. 18 – Irrigazione-

1. L'irrigazione, in prossimità o lungo le strade, deve essere effettuata nel rispetto delle norme del codice della strada.

2. Gli aventi diritto sui terreni adiacenti a strade sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata; inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

3. L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.

4. I rii scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dall'Autorità comunale e comunque da questa approvate, sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L..

Art. 19 - Deflusso delle acque-

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

3. In tutti i casi in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art. 2 del presente regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza.

Art. 20 - Scarico nei fossi-

1. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità

competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

Art. 21 - Pulizia e spurgo di fossi e rii-

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei rii laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei rii in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e rii liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e rii;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

2. I frontisti di fossi e rii utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

3. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

5. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

6. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 22 - Inquinamento delle acque-

1. È vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

2. Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" e dalla vigente normativa regionale.

CAPO IV

CASE COLONICHE E LORO ANNESSI, RICOVERI PER ANIMALI

Art. 23- Disciplina-

1. Le costruzioni rurali adibite ad abitazioni, le stalle ed i ricoveri per animali, sono soggette a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio comunale relative ai fabbricati.

2. Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

Art. 24 - Difesa dall'umidità-

1. I locali di deposito e conservazione delle derrate devono essere asciutti, ben areati, pavimentati e protetti dalle avversità e dai parassiti. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate gli anticrittogamici, insetticidi, fitofarmaci ed altri presidi, nonché gli oli minerali e i carburanti.

Art. 25 - Dotazione idrica-

1. Nei casi in cui non sia disponibile acqua dall'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 26 - Scolo delle acque-

1. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

2. E' vietato scolare i liquami sulle vie, strade sia vicinali che interpoderali, o nelle vicinanze di abitazioni e nuclei abitativi.

Art. 27 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti a carattere familiare-

1. Si intendono attività zootecniche familiari quelle attività limitate all'utilizzo personale e non destinate alla vendita. Gli animali domestici e d'affezione devono disporre di un ricovero coibentato ed impermeabilizzato ed essere tenuti conformemente al disposto dell'art. 1 del regolamento regionale recante criteri per la tutela e controllo degli animali d'affezione di cui al D.P.G.R. n° 4359 dell'11.11.1993.

2. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
- f) garantire protezione e benessere agli animali.

Art. 28 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare-

1. I nuovi fabbricati costituenti ricovero per specie animali che superino i limiti di cui al precedente art. 27, di seguito denominati ricoveri zootecnici, devono essere realizzati nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.Lgs. 533/1992, D. Lgs. 534/1992, D.P.R. 233/1988) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D. Lgs. 146/2001, D. Lgs. 267/2003, D. Lgs. 53/2004).

2. I ricoveri zootecnici devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

3. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

4. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

5. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.

6. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

7. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'A.S.L. – Servizio igiene e sanità - per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 29 - Divieto di attivazione di allevamenti in centro abitato-

1. Fatte salve le preesistenze, nella zona A dell'abitato previsto dal Piano Regolatore Comunale è vietato allevare le seguenti specie animali: suini, ovini, caprini, bovini, equini, avicoli e selvaggina; è consentito detenere cani nella misura non eccedente i 5 capi adulti.

Art. 30 - Nuovi recinti per gli animali-

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per la realizzazione di letamai, concimaie e pozzi neri, si rimanda al capo V del presente regolamento nonché alle norme specifiche contenute nel Regolamento Edilizio.

Art. 31 - Terreni per uso zootecnico

1. Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che, attraverso le deiezioni e gli scoli, si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, essere inquinato ed infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi.

Art. 32 - Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare-

1. Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare si devono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private: a) nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, orti ecc) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo ogni sorta di contenitore per lo sviluppo larvale, come ad es. secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, copertoni abbandonati ecc.

b) eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc. vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;

c) eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);

d) nelle piccole fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve, come ad es. i pesci rossi;

e) tenere ben rasata l'erba dei giardini privati e condominiali ed eliminare le sterpaglie; f) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e vuotate almeno ogni due settimane.

Art. 33 - Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di mosche-

Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di mosche si devono adottare le seguenti misure profilattiche presso le aziende di allevamento, animali specie per quelle ubicate in prossimità ad aree abitate, esecuzione dei seguenti interventi:

a) Imbiancatura annuale con idrato di calce delle pareti e dei soffitti di tutte le stalle e dei locali annessi;

b) Quotidiana e accurata pulizia dei locali di allevamento e locali annessi;

c) Collocazione delle deiezioni solide in apposite platee impermeabilizzate costruite a regola d'arte ai sensi delle norme vigenti;

d) Spandimento corretto dei reflui zootecnici sul campo con interrimento immediato;

e) Esecuzione di trattamenti di disinfestazione/demuscazione. Il calendario dei trattamenti, la scelta dei prodotti da utilizzare, la determinazione delle aree da trattare dovrà essere individuate dai proprietari preferibilmente avvalendosi di ditte specializzate alla lotta agli infestanti.

Art. 34- Misure igienico-sanitarie per il controllo dei piccioni-

1.E' vietato, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, con espresso divieto di

lasciare a disposizione degli stessi animali granaglie, scarti ed avanzi alimentari anche nelle proprietà private.

2. Gli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni devono:

- a) provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- b) provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di griglie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- c) impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori in plastica non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc...).

Art. 35 - Depositi di foraggi ed insilati-

1. I depositi di foraggi ed insilati devono rispettare le distanze fissate dal Regolamento Edilizio.

2. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

3. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

CAPO V GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art. 36 - Definizione di liquami zootecnici-

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.

2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:

- a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;
- b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
- c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica;
- d) le sostanze derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
- e) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 37 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola-

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, qualora presenti sul territorio comunale, i produttori di reflui zootecnici, palabili e non, devono attenersi agli obblighi emanati da provvedimenti regionali nonché ai disposti del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 recante norme in materia ambientale.

Art. 38 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici-

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tutela ambientale.

Art. 39 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione-

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che rispettino le distanze previste dal Regolamento Edilizio.

2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da 90 a 180 giorni a seconda della specie animale allevata e dalle dimensioni dell'allevamento.

6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

Art. 40 - Definizione di effluenti di allevamento palabili-

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 41 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili-

1. Tutti i ricoveri per lo stoccaggio di effluenti di allevamento palabili debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e devono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.

2. Mucchi di letame ed altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna, purché non diano luogo ad infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese, e nel rispetto delle distanze stabilite dal Regolamento Edilizio.

3. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo su tre lati del perimetro

ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

Art. 42 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti-

1. Nel trasporto di letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.

2. Nel caso di fuoriuscita accidentale, il trasportatore deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale e l'autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento danni e di bonifica da attuare secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

Art. 43 - Spandimento liquami-

1. Possono essere ammessi allo spandimento su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno, i liquami derivanti da attività agricole, ai sensi della L.R. 03.07.1996 n. 37.

2. Ai sensi della D.G.R. 30.12.1991 n. 48-12028 lo spandimento di liquami è vietato: a) nei terreni allagati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi, con falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda idrica superficiale disti mediamente meno di 1,50 m dal piano campagna;

b) nei terreni con pendenza media superiore al 15%;

c) nei terreni di cui non si ha titolo d'uso;

d) a distanza inferiore a m. 150 da laghi e corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc al secondo

e) a distanza inferiore a 50 m. dal ciglio delle strade statali e/o provinciali e ad una distanza inferiore a 80 m. dalle abitazioni, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento;

f) a una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile;

g) mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;

h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo;

i) in orticoltura e su colture da frutto non arboree;

j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e a giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;

k) nei suoli boschivi naturali;

Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:

l) su pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo;

m) su colture arboree da frutto dall'inizio della fioritura a raccolta ultimata (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante);

n) su colture foraggere nelle tre settimane prima del raccolto dei foraggi;

Lo spandimento dei liquami è inoltre vietato:

o) sul suolo non adibito ad uso agricolo;

p) nelle aree di cava;

q) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

3. I liquami devono essere raccolti in apposite vasche a tenuta stagna ed il loro spargimento deve essere immediatamente seguito dall'interrimento, compatibilmente con le circostanze. Sono inoltre da osservarsi tutte le altre indicazioni e prescrizioni del regolamento provinciale cui si fa rinvio.

4. E' vietato smaltire in agricoltura i liquami nel caso in cui l'Autorità preposta al controllo abbia accertato l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali.

CAPO VI

DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 44 - Tutela della proprietà-

1. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. L'occupazione dei siti o dei manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali. E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle colture in atto od al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali. Nei casi in cui le turbative e le occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà far provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 45 - Colture agrarie. Limitazioni-

1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per colture e allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre, con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 46 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di piante, rami protesi e radici .

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi del 1° comma dell'articolo 892 del codice civile, le distanze da rispettarsi nella nuova piantagione di alberi, arbusti e siepi.

2. Per le nuove piantumazioni presso il confine di proprietà, in qualsiasi zona urbanistica del territorio, si osservano le seguenti distanze:

- metri 3 dai confini per la messa a dimora di alberi di alto fusto (quali noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi platani e simili), ritenendosi per tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza superiore a tre metri si diffonde in rami;
- metri 2 dai confini per la messa a dimora di siepi di robinie;
- metri 1,50 dai confini per la messa a dimora di alberi di basso fusto, ritenendosi per tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri si diffonde in rami;
- metri 1 dai confini per la messa a dimora di siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, le quali dovranno comunque essere sempre mantenute ad un'altezza complessiva non superiore a metri 2,50;
- metri 0,5 per le viti, gli arbusti e le siepi vive le quali dovranno comunque essere sempre mantenute ad un'altezza complessiva non superiore a metri 2,50.

3. Per la misurazione della distanza si fa riferimento ai disposti dell'art. 892 del codice civile.

4. La piantumazione di alberi o di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle leggi forestali nonché dal vigente codice della strada.

5. Sono proibite le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

6. E' vietata la piantagione di alberi entro 5 metri dagli argini dei fiumi, torrenti, canali e rogge. Le piante ivi dimoranti andranno periodicamente recise al ceppo (ceduazione) ed in ogni caso non dovranno limitare lo scorrimento dell'acqua irrigua ed impedire od ostacolare la regolare pulizia e le operazioni di ordinaria manutenzione dei fossi con mezzi meccanici.

7. I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare l'altrui proprietà e le strade nonché a tagliare i rami e le piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale o che costituiscano pericolo in caso di caduta accidentale.

8. In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

9. Ai sensi dell'art. 896 del C.C., in mancanza di usi locali, il proprietario del fondo su cui si addentrano le radici di alberi del vicino, può tagliarle direttamente.

Art. 47 - Aratura dei terreni-

1. I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali, non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di essi una regolare capezzagna di larghezza minima di m.3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso, al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi, e di larghezza minima di cm.60 nei casi di aratura parallela alla strada.

Art. 48 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati-

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari od ai conduttori.

Art. 49 - Spigolature, rastrellature, raspollature-

1. Senza il consenso del proprietario e/o del conduttore, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente articolo deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 50 - Trasporti di legname-

1. È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buon stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo.

Art. 51 - Nidi di uccelli-

1. È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

CAPO VII SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

Art. 52 - Definizione di bosco-

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 20%.

2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 1000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 10 metri.

3. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.

5. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

Art. 53 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco-

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 54 - Salvaguardia delle macchie boschive-

1. E' fatto divieto di recidere e recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale senza specifica autorizzazione del Sindaco.

Art. 55 - Definizione di boschetto-

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 59 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq.

Art. 56 - Definizione di siepe-

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 57 - Modalità di gestione di siepi e boschetti-

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi.

3. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

4. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

5. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

6. E' altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

7. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti, con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

8. L'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di tutelare gli interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione, prevedendo compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti da ubicarsi nella medesima particella catastale; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

La presente procedura non viene applicata per le piantumazioni pregiate il cui legno viene utilizzato in industria.

9. Nelle aree a destinazione agricola sono vietati l'estirpo e l'eliminazione definitiva della pianta del gelso comune (*Morus alba*) e nero (*Morus nigra*) in formazione di filari. Per filare si intende un minimo di tre gelsi. Dovrà essere garantita la sostituzione delle piante seccate con altri gelsi.

10. Nelle aree oggetto di recupero ambientale per coltivazione cave, le piantagioni interrate dovranno essere mantenute con cura da parte dell'impresa autorizzata alla coltivazione della cava e successivamente dal proprietario del terreno, disponendo se necessario interventi manutentivi straordinari per il loro accrescimento. Dovrà inoltre essere garantita la sostituzione delle piante non attecchite.

11. E' severamente vietato, a chiunque, il taglio di quelle piante autoctone il cui fusto, all'altezza dal suolo di metri 1, raggiunga la circonferenza di cm. 200. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità competente solo per documentate e motivate esigenze.

12. In caso di violazioni delle disposizioni indicate nel presente articolo sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni pianta o siepe espantata e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art.58 - Impianto di siepi e di piante-

1. Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali intendano provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate.

2. Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione d'impianto.

Art. 59 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche-

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianto di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espantata da ubicarsi nella medesima particella catastale, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espianto di siepi o boschetti, almeno trenta giorni prima dell'intervento; tale comunicazione di inizio di attività deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- b) Descrizione degli interventi previsti;
- c) Elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
- d) Superficie di espianto e di nuovo impianto;
- e) Estremi catastali delle aree interessate;
- f) Durata dei lavori.

Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianto può essere effettuato.

3. Nei casi in cui si rende necessario espantare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In caso di violazioni delle disposizioni indicate nel presente articolo sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni pianta o siepe espantata e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 60 - Pianta arboree e/o arbustive di pregio-

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2. Per le piante incluse negli elenchi regionali ai sensi della L.R. 50/1995 "*Alberi monumentali*", valgono le disposizioni della medesima.

Art. 61 - Manutenzione dei prati ed incolti-

1. E' fatto obbligo di sfalcatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata. Tale obbligo, per motivi generali di sicurezza, potrà essere fatto valere tramite ordinanza sindacale.

2. Qualora il proprietario/conducente non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine del presente regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

Art. 62 - Campeggi.

1. E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio comunale, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma.

2. Il Funzionario responsabile può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodo e per luogo, nel rispetto della normativa igienico sanitaria.

3. L'accertamento di infrazioni al presente regolamento da parte di anche un solo partecipante al campo comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

Art. 63 – Danneggiamenti-

1. E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri , manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata, cappelle votive, etc.

Art. 64 - Accensione di fuochi - Divieti.

1. E' vietato accendere i fuochi a distanza minore di metri 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

2. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile cautela e precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.

3. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento, finché il fuoco non sia completamente spento, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

4. È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.

5. È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.

6. È tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.

7. È vietato, in ogni caso, accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

8. Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 1 marzo 1975, n° 47, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

9. Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S., dal Codice Penale e dalla L.R. 09.06.1994 n. 16 *"Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi"*.

CAPO VIII

MALATTIE DELLE PIANTE, LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA, DIFESA DELLE PIANTE, IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

Art. 65 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con il Settore fitosanitario della Regione Piemonte, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i. *"Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi"*; il Comune collaborerà altresì con gli Enti preposti nella lotta guidata.

b) Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.06.1933 n.1700 e modificate con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale e al Settore fitosanitario della Regione Piemonte, , la

comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi e di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati. Per i boschi affetti da malattie, valgono altresì le norme in materia emanate a livello nazionale e regionale. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Autorità comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere degli Enti incaricati in detta materia.

2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dal Settore fitosanitario della Regione Piemonte.

Art. 66 - Esche avvelenate-

1. È vietato spargere esche avvelenate sul territorio ed impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'Autorità sanitaria e veterinaria competente per territorio.

Art. 67 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli-

1. E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee, durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.

2. L'uso di anti crittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 03.08.1968 n. 1255.

3. Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso di prodotti con tossicità di ex 1^a classe, ora definiti molto tossici o tossici e di quelli di ex 2^a classe, ora definiti nocivi, è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto ed all'impiego rilasciato dal Servizio agricoltura della Provincia dopo apposito esame.

4. E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc.

Art. 68 - Modalità d'impiego degli antiparassitari-

1. Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anti crittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

2. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I^a e II^a classe tossicologica, ora definiti molto tossici o tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di III^a e IV^a classe, cioè non compresi tra i prodotti molto

tossici, tossici e nocivi, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc).

4. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

5. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purchè il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "coltura (o terreno) trattata/o con presidi sanitari".

6. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Art. 69 - Impiego di diserbanti-

1. E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

CAPO IX VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 70 – Autorizzazione-

1. I produttori agricoli che intendono vendere al minuto su area pubblica prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento, sono tenuti a trasmettere all'ufficio commercio del Comune, dichiarazione di inizio attività di vendita prodotti ricavati in misura prevalente per coltura o allevamento dalla propria azienda.

CAPO X MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 71 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali-

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;

b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente.

3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità sanitaria.

Art. 72 - Seppellimento di animali morti-

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 08.02.1954 n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e de I Servizio igiene Pubblica dell A.S.L. competente.

2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Art. 73 - Tenuta del bestiame-

1. Il bestiame, oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

Gli animali devono avere una dieta sufficiente, in quantità, qualità e composizione, a garantire un livello normale di salute e di vigore fisico;

il ricovero non deve essere ne troppo caldo ne troppo freddo e non deve impedire il riposo; il sistema di allevamento deve essere tale da minimizzare il rischio di lesioni e di malattie, che comunque qualora si verificassero devono essere rilevate e trattate immediatamente; è necessario creare situazioni e trattamenti che evitino la sofferenza e che evitino inutili stati di eccitazione o agitazione,

devono essere messa disposizione dell'animale spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di altri animali della stessa specie.

Art. 74 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici-

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive. I cani dovranno essere denunciati e microchippati secondo la normativa vigente.

Art. 75 - Cani a guardia di edifici rurali-

1. I cani da guardia degli edifici o luoghi siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo sia recintato, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade.

Art. 76 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico-

1. I cani condotti per le vie nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio.

Art. 77 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi-

1. Chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 78 - Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati ed ampi per non arrecare danno od inutile sofferenza ed a norma della legislazione vigente.

Art. 79 - Maltrattamento di animali

1. Gli Agenti di polizia che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

CAPO XI NORME SANZIONATORIE

Art. 80- Importo delle sanzioni-

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento spetta, in via principale, agli Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Municipale e della Polizia Giudiziaria. Le competenze tecniche agronomiche e di misurazione sono attribuite all'Ufficio tecnico comunale, con l'ausilio di quello addetto alla Vigilanza.

2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'Autorità Giudiziaria secondo le modalità del vigente Codice di procedura penale.

3. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 100,00 ad €uro 500,00, salvo diversa espressa sanzione indicata dal Regolamento stesso o dalla legge.

4. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981.

5. In aggiunta alla sanzione pecuniaria può essere inflitta la sanzione amministrativa accessoria consistente:

- a) Nella sospensione o cessazione di una determinata attività sanzionata;
- b) Nella rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di manufatti o di occupazione di spazi abusivi;
- c) Nel ripristino dello stato dei luoghi.

6. Qualora l'intimato non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma è possibile disporre, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

7. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate a norma del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00 salvo diversa espressa sanzione indicata dal Regolamento stesso o dalla legge.

8. Chiunque non ottemperi all'ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco a norma delle leggi vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro

250,00 ad Euro 500,00 salvo diversa espressa sanzione dal Regolamento stesso o dalla legge.

9. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma interamente dovuta a titolo di sanzione con le procedure di cui alla Legge n. 689/1981 o al R.D. 639/1910.

10. Per motivi di igiene pubblica, quando se ne ravvisi la necessità, il Comune eserciterà il potere sostitutivo rivalendosi per le relative spese nei confronti del trasgressore.

11. Le procedure sanzionatorie di cui al presente articolo possono, se ritenuto opportuno, essere precedute da intimazioni ad adempiere.

Art. 81- Proventi-

1. I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune e dovranno essere destinati a scopi di recupero o sistemazione ambientale.

Art. 82- Rinvio-

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia.

CAPO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 83 - Entrata in vigore del Regolamento-

1. Il presente regolamento è affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni successivamente all'avvenuta esecutività, ai sensi della vigente normativa di legge, della relativa delibera di approvazione ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

3. Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2- Espletamento del servizio di Polizia Rurale.....	2
Art. 3- Provvedimenti di Polizia Rurale.....	2

CAPO II

DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 4– Disciplina dell’esercizio del pascolo.....	3
Art. 5– Pascolo degli animali- Modalità.....	3
Art. 6– Pascolo in ore notturne.....	3
Art. 7– Obbligo di denuncia da parte dei pastori.....	3
Art. 8 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito.....	4
Art..9– Divieto di ingresso nei fondi altrui. Pascolo vagante.....	4
Art.10- Esercizio di caccia e pesca.....	4

CAPO III

STRADE, TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 11- Pulizia dei terreni agricoli incolti.....	4
Art. 12 – Strade vicinali.....	5
Art. 13 – Igiene e tutela delle strade.....	5
Art. 14 – Distanze di rispetto dalle strade nell’esercizio delle attività agricole.....	5
Art.15 - Depositi.....	6
Art.16 - Manutenzione di strade interpoderali.....	6
Art. 17 - Circolazione dei mezzi sulle strade.....	7
Art. 18 - Irrigazione.....	7
Art.19 – Deflusso delle acque.....	7
Art. 20 – Scarico nei fossi.....	7
Art. 21 – Pulizia e spurgo di fossi e rii.....	8
Art. 22 – Inquinamento delle acque.....	8

CAPO IV

CASE COLONICHE E LORO ANNESSI, RICOVERI PER ANIMALI

Art. 23- Disciplina.....	9
Art. 24 –Difesa dall’umidità.....	9
Art. 25- Dotazione idrica.....	9
Art. 26 – Scolo delle acque.....	9
Art. 27 - Caratteristiche generali e igieniche dei fabbricati per allevamenti a carattere familiare.....	9
Art. 28 - Caratteristiche generali e igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare.....	10
Art. 29 – Divieto di attivazione di allevamenti nel centro abitato.....	10
Art. 30 – Nuovi recinti per gli animali.....	10
Art. 31 – Terreni per uso zootecnico.....	11
Art. 32 - Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare.....	11

Art. 33- Misure profilattiche per il controllo di popolazioni di mosche.....	11
Art.34- Misure igienico sanitarie per il controllo dei piccioni.....	12
Art. 35- Depositi di foraggi ed insilati.....	12

CAPO V

GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art. 36- Definizione di liquami zootecnici.....	12
Art. 37- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.....	12
Art. 38- Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici.....	13
Art. 39- Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione.....	13
Art. 40- Definizione di effluenti di allevamento palabili.....	13
Art. 41- Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili.....	13
Art. 42- Trasporto letame, liquami ed altri detriti.....	14
Art. 43- Spandimento liquami.....	14

CAPO VI

DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 44- Tutela della proprietà.....	15
Art. 45- Colture agrarie.Limitazioni.....	15
Art. 46- Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di piante, rami protesi e radici.....	15
Art. 47- Aratura dei terreni.....	16
Art. 48- Pulizia delle aree private e terreni non edificati.....	16
Art. 49- Spigolature, rastrellature, raspollature.....	17
Art. 50- Trasporti di legname.....	17
Art. 51- Nidi di uccelli.....	17

CAPO VII

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

Art. 52- Definizione di bosco.....	17
Art. 53- Modalità di gestione e salvaguardia del bosco.....	17
Art. 54- Salvaguardia delle macchie boschive.....	17
Art. 55- Definizione di boschetto.....	18
Art. 56- Definizione di siepe.....	18
Art. 57- Modalità di gestione di siepi e boschetti.....	18
Art. 58- Impianto di siepi e di piante.....	19
Art. 59- Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche.....	19
Art. 60- Piante arboree e/o arbustive di pregio.....	20
Art. 61- Manutenzione dei prati ed incolti.....	20
Art. 62- Campeggi.....	20
Art. 63- Danneggiamenti.....	20
Art. 64- Accensione di fuochi- Divieti.....	21

CAPO VIII

MALATTIE DELLE PIANTE, LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA, DIFESA DELLE PIANTE, IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

Art. 65- Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.....	21
Art. 66- Esche avvelenate.....	22
Art.67 – Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli.....	22
Art.68- Modalità di impiego degli antiparassitari.....	22
Art.69- Impiego di diserbanti.....	23

CAPO IX

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 70 Autorizzazione.....	23
-----------------------------	----

CAPO X

MALATTIE DEL BESTIAME

Art.71- Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.....	23
Art.72- Seppellimento di animali morti.....	24
Art.73- Tenuta del bestiame.....	24
Art.74- Vaccinazione e profilassi degli animali domestici.....	24
Art.75- Cani da guardia di edifici rurali.....	24
Art.76- Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.....	24
Art.77- Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.....	25
Art.78- Trasporto di animali.....	25
Art.79-Maltrattamento di animali.....	25

CAPO XI

NORME SANZIONATORIE

Art. 80- Importo delle sanzioni	25
Art. 81- Proventi.....	26
Art. 82- Rinvio.....	26

CAPO XII

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 83- Entrata in vigore del Regolamento.....	26
---	----